



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN MINORE DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 27/11/2024

INDICE GENERALE

- Art. 1: Finalità e normativa di riferimento
- Art. 2: Definizioni
- Art. 3: Oggetto
- Art. 4: Soggetti
- Art. 5: Modalità di presentazione istanza e rilascio del permesso rosa
- Art. 6: Duplicato del permesso per smarrimento, furto e deterioramento
- Art. 7: Modalità d'uso del permesso
- Art. 8: Cessazione del permesso e decadenza dei requisiti
- Art. 9: Controlli e sanzioni
- Art. 10: Norme finali

ART. 1

FINALITÀ – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questa Amministrazione Comunale intende riconoscere l'elevato valore sociale della maternità, promuovendo una politica di sostegno alla famiglia ed agevolare la mobilità dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e/o genitori anche affidatari con bambino di età non superiore a due anni, munite di speciale contrassegno denominato “permesso rosa”, ai quali vengono riservati idonei stalli di sosta all'uopo istituiti denominati “parcheggi rosa”.

I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un'agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa.

Il D.L. n. 121 del 10/09/21 – convertito in Legge n. 156 del 09/11/2021 – e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha stabilito all'art. 1 c. 3 le modifiche al Codice della Strada relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle **donne in stato di gravidanza** o di **genitori anche affidatari con un bambino di età non superiore a due anni**, munite di permesso speciale, denominato «**permesso rosa**».

Il presente Regolamento **disciplina norme e modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso** di sosta sul territorio del Comune di Pandino, così come stabilito dalle norme del vigente Codice della Strada, negli stalli **cosiddetti “rosa”** riservati ed istituiti ai sensi del Codice della Strada e della Deliberazione della Giunta comunale n. 129/2022.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **donne in stato di gravidanza:** donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- **genitori anche affidatari con un bambino di età non superiore ai due anni:** i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità **di un figlio/a di età non superiore a due anni** o l'affido legale di un minore di età non superiore a due anni;
- **stallo rosa:** aree di sosta riservate alle categorie **oggetto** del presente Regolamento, **individuate** attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.).
- **permesso rosa:** tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallò rosa, ovvero donna in stato di gravidanza **e/o** genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità **sostenibile**).
- **Art. 188 bis CdS:** Articolo del vigente Codice della Strada in cui sono riportate le norme e le disposizioni per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni

ART. 3 OGGETTO

1. Oggetto del presente Regolamento sono:

- tutte le aree di sosta, appositamente identificate ed individuate da provvedimenti di viabilità e Deliberazioni di Giunta, di cui all'articolo precedente, le cui caratteristiche tecniche sono definite dalla normativa di settore (C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione),
- il processo di rilascio dell'autorizzazione e del relativo permesso.

ART. 4 SOGGETTI

1. Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente; il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere **donna** residente nel Comune di Pandino, **in stato di gravidanza e sino al compimento dei due anni del bambino;**
- b) essere genitore anche affidatario residente nel Comune di Pandino, di un **bambino di età non superiore a due anni.**

IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, NEGLI STALLI ROSA POSSONO SOSTARE ANCHE I SOGGETTI MUNITI DELLO SPECIALE CONTRASSEGNO, DENOMINATO "PERMESSO ROSA", NON RILASCIATO DAL COMUNE DI PANDINO

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA E RILASCIO DEL PERMESSO "ROSA"

1. I soggetti che, stante il possesso dei requisiti precedentemente indicati, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente, **dovranno** presentare istanza mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul Sito *web* Istituzionale del Comune di Pandino, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, allegando la documentazione necessaria, specificata all'interno del modulo stesso.
2. Ai fini del rilascio del contrassegno la/il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) nel caso di donna in stato di gravidanza, la certificazione medica attestante la condizione della richiedente;
 - b) nel caso di neogenitore il certificato di nascita del figlio;
 - c) nel caso di genitore affidatario l'atto di affido del minore;
 - d) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti anzidetti;
 - e) n° 01 marca da bollo da 16,00 €
 - f) n° 02 fotografie formato tessera del richiedente
3. Anche l'istanza da presentare per l'estensione di validità (*rinnovo*) dovrà contenere quanto previsto dal comma precedente oltre al precedente permesso scaduto di validità.
4. Le domande **dovranno** essere presentate personalmente all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Pandino o direttamente al Protocollo negli orari di apertura al pubblico.
5. Vista la regolarità ed ammissibilità della domanda, l'ufficio competente provvederà al rilascio del contrassegno che ha validità limitata nel tempo rispetto alle condizioni sotto riportate:
 - 1- nel caso di donna in stato di gravidanza, dalla data in cui viene accettata la richiesta fino al termine della gravidanza e con rinnovo dalla nascita del figlio fino al giorno del compimento del secondo anno dello stesso;
 - 2- nel caso di genitore (anche affidatario) dalla nascita del figlio fino al giorno del compimento del secondo anno dello stesso;
6. Il ritiro del permesso rosa nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, sarà previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 6

DUPLICATO DEL PERMESSO PER SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del permesso, l'istanza tesa all'ottenimento di un duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal comma 2 del precedente articolo, oltre alla denuncia di smarrimento o furto presentata presso un Ufficio di Polizia, ovvero al precedente permesso deteriorato.
2. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

ART. 7

MODALITÀ D'USO DEL PERMESSO

1. Nel territorio del Comune di Pandino:
 - a) Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli "rosa" riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere **da parte degli addetti il controllo della sosta**, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso; congiuntamente al permesso dovrà essere indicata, tramite apposito dispositivo, l'orario d'inizio della sosta.
Il permesso rosa consente infatti la sosta nelle aree riservate per un **massimo di due n. (2) ore** consecutive, al fine di tutelare il diritto di ciascuno di usufruire del beneficio.
 - b) Il permesso autorizza il transito e la sosta in ZTL/APU qualora vi siano stalli di sosta all'uopo istituiti.
 - c) In occasione di provvedimenti speciali di modifica della viabilità ordinaria (Ordinanze, ecc...) in occasione di determinate occasioni non è consentito l'utilizzo degli stalli di sosta presenti nell'area di interesse e vigono le disposizioni più generali del vigente Codice della Strada.
 - d) Il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo.
 - e) La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.

- f) Si specifica che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del permesso possono farne uso; quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.
- g) **Il permesso rosa è usufruibile anche dal genitore NON ACCOMPAGNATO, alla guida del veicolo, dalla presenza del minore in auto, ma comunque al suo servizio.**

ART. 8

CESSAZIONE DEL PERMESSO E DECADENZA DEI REQUISITI

1. Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi in un tempo massimo di giorni 30 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

ART. 9

CONTROLLI E SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, con sanzioni amministrative fatti salvi gli eventuali rilievi di carattere penale.

ART. 10

NORME FINALI

1. In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento, contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate, per il principio di specialità sono da ritenersi abrogate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e con pubblicazione all'Albo Pretorio On line del Comune di Pandino.